



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale Lodi II "Giovanni Spezzaferri"

Viale Italia angolo via Veneto – 26900 Lodi

Tel. 037131519 - c.f. 92559800153

e-mail: loic812009@istruzione.it PEC: loic812009@pec.istruzione.it

Prot. n. Vedasi segnatura

Ai docenti
Alle studentesse e agli studenti
Ai genitori
Al DSGA
Al personale ATA
Al RSPP
Al RLS
Alla RSU
A tutti i portatori di interesse
Albo sito web della scuola

Circ. n. 43

OGGETTO: Disposizioni del Dirigente Scolastico sulla vigilanza e sorveglianza sugli alunni e sicurezza e salute a scuola. Anno scolastico 2025-2026

Al fine di favorire il sicuro, corretto e positivo svolgimento delle lezioni, delle attività scolastiche, dei progetti e delle attività previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa, si riporta l'attenzione delle SS.LL. su alcune disposizioni in materia di vigilanza e sorveglianza sugli alunni per fornire misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza e sulla normativa in merito alla sicurezza e la salute a scuola.

Le seguenti disposizioni sono inviate, per il tramite della Bacheca Spaggiari, a tutto il personale e pubblicate all'Albo del sito web della scuola www.iclodidue.edu.it

Per i collaboratori scolastici e il personale ATA, le presenti direttive integrano e completano quanto a loro indirizzato, con specifiche disposizioni di servizio, dal Dirigente Scolastico e dal DSGA.

Relativamente alle norme di prevenzione del contagio da Legionella, alle norme per la somministrazione dei farmaci, alle norme per il contenimento dei comportamenti problema e per ciò che concerne i fenomeni di aggressione si prega di attenersi scrupolosamente a quanto indicato nell'integrazione al DVR, visionando i protocollo dedicati .

Premessa e riferimenti normativi

La vigilanza sugli alunni è un **obbligo che investe tutto il personale scolastico**, riguardando in via primaria i docenti, ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il dirigente scolastico.

Al dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia, per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

Fra gli obblighi di servizio del personale scolastico vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono ad esso affidati, obbligo imposto dall'art. 2048, comma 2 del Codice civile (...*I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*), ma anche dall'art. 2047 c.c. (*in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto*).



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale Lodi II "Giovanni Spezzaferri"

Viale Italia angolo via Veneto – 26900 Lodi

Tel. 037131519 - c.f. 92559800153

e-mail: loic812009@istruzione.it PEC: loic812009@pec.istruzione.it

Quindi la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, con la propria condotta, da loro coetanei, da altre persone ovvero da fatti non "umani" (Cass. 1995 n. 8390).

L'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza o di incompatibilità di più obblighi che non possono essere rispettati contemporaneamente, il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte Conti, sez. 1, 24.9.1984, n. 172).

Analogo comportamento deve tenersi nel caso ad esempio in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sull'incolumità del minore deve prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri.

Misure organizzative da osservare che consentono la corretta e responsabile vigilanza sugli alunni

1. Norme di carattere generale

Le norme da osservare riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione. Per il rispetto delle regole sono responsabili i docenti e i collaboratori scolastici in servizio.

- Gli ingressi e le uscite degli alunni devono avvenire utilizzando i percorsi individuati, presenti nel DVR, comunicati attraverso il sito web e condivisi con alunni e genitori;
- Agli alunni è fatto divieto di correre, spingersi e urtarsi durante i loro spostamenti all'interno della scuola, che devono sempre avvenire in modo ordinato. Tutti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e mai arrecare danno a se stessi, a terzi ed alle cose;
- Durante il tempo delle attività didattiche e durante lo spostamento degli alunni, i docenti si assicureranno che tutto avvenga in totale sicurezza.
- L'utilizzo dei servizi igienici deve essere autorizzato dai docenti;
- Gli alunni avranno un comportamento corretto nei confronti degli altri alunni, dei docenti, del personale ausiliario e ATA in generale, e delle eventuali altre persone presenti nella scuola a qualsiasi titolo;
- Gli alunni avranno rispetto per le strutture, le attrezzature, le suppellettili e gli arredi scolastici, nonché degli spazi che vanno mantenuti puliti ed in ordine, sempre, ma soprattutto durante il tempo dell'intervallo/ricreazione;
- Agli alunni è fatto assoluto divieto di spostarsi all'interno della scuola senza permesso, operando e muovendosi in modo da arrecare danno a se stessi, a terzi e alle cose;
- Non è consentito l'accesso ai locali se davanti all'ingresso vi è esposto il cartello che indica che il pavimento è bagnato o si segnala un pericolo o un qualsiasi divieto;
- Durante il tragitto di spostamento all'interno della scuola e delle sue pertinenze – palestra, laboratori, aule, aule speciali e viceversa, giardino, cortile ecc. - la vigilanza sugli alunni è affidata al docente e al collaboratore scolastico di turno;
- Agli alunni e ai genitori è vietato trattenersi nei locali e nelle pertinenze tutte della scuola dopo la fine delle lezioni e delle attività programmate dai docenti e gli organismi collegiali;
- La scuola non si assume l'onere né la responsabilità di vigilanza e sorveglianza degli alunni che arrivino a scuola anticipatamente rispetto all'orario di ingresso stabilito prima dell'inizio delle lezioni, che sostino all'uscita, dopo l'orario scolastico, negli spazi di pertinenza della scuola o nelle immediate vicinanze;



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale Lodi II "Giovanni Spezzaferri"

Viale Italia angolo via Veneto – 26900 Lodi

Tel. 037131519 - c.f. 92559800153

e-mail: loic812009@istruzione.it PEC: loic812009@pec.istruzione.it

- La sorveglianza degli ascensori, delle scale, degli ingressi e dell'atrio è affidata ai collaboratori scolastici;
- Agli alunni non è permesso di uscire dall'aula/palestra/laboratorio/aula speciale prima della fine della lezione, salvo in casi eccezionali e per un tempo limitato, ma devono essere sempre autorizzati dai docenti in servizio durante la loro ora di lezione e/o supplenza. Agli alunni non è consentito allontanarsi dalle aule o dai luoghi in cui si sta svolgendo la lezione durante il cambio dell'ora o in assenza del docente. Non è mai consentita l'uscita di più di uno studente alla volta dall'aula, tranne che in situazioni specificamente autorizzate dal docente;
- Durante il cambio dell'ora, qualora non vi sia il sincronico scambio dei docenti entranti con la contemporanea uscita dei docenti che hanno terminato le lezioni, le classi sono momentaneamente vigilate dal personale collaboratore scolastico, per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti;
- I collaboratori scolastici, nei momenti critici dell'entrata al mattino e dell'uscita alla fine delle lezioni degli studenti, del cambio orario e dell'intervallo, devono trovarsi nei punti della scuola loro assegnati per la vigilanza. In modo particolare, i collaboratori scolastici devono sorvegliare con particolare attenzione le porte secondarie e/o di emergenza, per impedire uscite non autorizzate – anche temporanee – degli studenti.
- Gli alunni non devono mai rimanere senza vigilanza e sorveglianza: qualora il docente, durante l'espletamento dell'attività didattica, abbia necessità di abbandonare temporaneamente l'aula/la palestra/il laboratorio/l'aula speciale, prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico, collocato nelle postazioni lungo i corridoi o nei luoghi vicini a dove si svolgono le lezioni, di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il docente deve rimanere fuori dalla classe, palestra... solo per il tempo strettamente necessario;
- Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009);
- Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, soprattutto se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.
- È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, poiché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza;
- In caso di comportamenti degli alunni di rilevanza disciplinare, è opportuno annotare i fatti sul registro del docente e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare il Dirigente Scolastico o il docente Vicario al termine dell'ora di lezione;
- I docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali;
- Disposizioni particolari riguardano il **divieto di uso dei cellulari**, sia per il personale in servizio che per gli alunni alla luce della nota del 15 marzo 2007, Prot. n. 30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione, recepite dal Regolamento di Istituto e riportate nelle circolari del Dirigente Scolastico.
- Per il divieto di fumo nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza esterne dell'istituzione scolastica, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, da quanto previsto dall'art. 4 del Decreto-legge 12.09.2013, n. 104, recepite dal Regolamento di Istituto e riportate nelle circolari del Dirigente Scolastico;

2. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale Lodi II "Giovanni Spezzaferri"

Viale Italia angolo via Veneto – 26900 Lodi

Tel. 037131519 - c.f. 92559800153

e-mail: loic812009@istruzione.it PEC: loic812009@pec.istruzione.it

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006-2009 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 c.c. *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*.

Dispone l'art. 2048 c.c. che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

Si ribadisce che la Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

3. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

In presenza di altri collaboratori scolastici in servizio nel turno, questi vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o luoghi di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. **Detta disposizione è valida anche per tutti i docenti il cui turno di servizio comincia in una ora successiva alla prima o alla fine di una loro "ora buca"**.

A tal proposito si ricorda che la campanella di ingresso suona cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per consentire agli alunni di entrare in classe e iniziare regolarmente (7.45 scuola secondaria – 8.25 scuola primaria). È fatta eccezione per la scuola dell'infanzia che consente l'ingresso degli alunni nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 9.15. I docenti di scuola dell'infanzia sono comunque tenuti ad essere presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

4. Vigilanza nella frazione temporale interessata al cambio di turno/ cambio dell'ora dei docenti

Per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti, al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni e per intervenire in caso di eventuali necessità, i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare e vigilare costantemente il proprio spazio e piano di servizio, senza allontanarsi.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale Lodi II "Giovanni Spezzaferri"

Viale Italia angolo via Veneto – 26900 Lodi

Tel. 037131519 - c.f. 92559800153

e-mail: loic812009@istruzione.it PEC: loic812009@pec.istruzione.it

Il docente che ha appena lasciato la classe si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena, che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria o all'Ufficio del Dirigente Scolastico.

Durante il cambio dell'ora di lezione dei docenti, è fatto obbligo agli allievi di rimanere in classe.

5. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

La vigilanza sugli alunni è regolamentata dall'art. 29, comma 5 CCNL Scuola 2006/2009, dagli art. 2047 e 2048 codice Civile e dal Regolamento d'Istituto.

L'obbligo di sorveglianza e vigilanza è dei docenti e dei collaboratori scolastici in servizio. La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo deve avvenire nei luoghi preposti (aule, atri e zone appositamente previste nei singoli plessi). Oltre quelli indicati, gli alunni non sono autorizzati a frequentare altri luoghi.

I docenti permangono negli spazi dedicati all'intervallo; il personale supplente, sia che si tratti di docente o di collaboratore scolastico, sostituisce a tutti gli effetti il personale assente nel periodo di servizio e di validità del contratto.

Durante il periodo dell'orario provvisorio, i docenti in servizio nell'ora precedente sono tenuti alla vigilanza per tutto il periodo dell'intervallo.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo sono tenuti a presidiare costantemente la propria zona di servizio, devono trovarsi nei punti della scuola loro assegnati per la vigilanza. Gli stessi provvedono anche a segnalare l'assenza dei docenti in turno al fine di consentirne la tempestiva sostituzione.

Tutto il personale della scuola in servizio, presente in Istituto durante l'intervallo, è comunque tenuto a far rispettare le norme di comportamento previste dai regolamenti.

6. Vigilanza durante il tragitto dall'aula fino all'uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso i cancelli e presso ciascuna porta di ingresso e uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Il docente dell'ultima ora di lezione della classe vigila sull'ordinata uscita degli alunni dall'aula, che deve avvenire seguendo i percorsi individuati per ciascuna classe, assistendo i propri alunni sino alla porta/cancello di uscita dell'edificio.

7. Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", su alunni DVA con disabilità motorie e/ o difficoltà comportamentali, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, dall'educatore o dal docente della classe coadiuvato, se necessario, da un collaboratore scolastico.

8. Procedura da attivare in caso di malore/infortunio

La gestione degli infortuni rappresenta un processo con forte significato preventivo, fondamentale per l'attività di valutazione dei rischi e di individuazione delle relative soluzioni.

In caso di malore sopraggiunto o infortunio, il docente presente in aula/laboratorio/palestra/pertinenze della scuola:



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale Lodi II "Giovanni Spezzaferri"

Viale Italia angolo via Veneto – 26900 Lodi

Tel. 037131519 - c.f. 92559800153

e-mail: loic812009@istruzione.it PEC: loic812009@pec.istruzione.it

- richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
- provvederà ad avvisare la famiglia dello studente e, se necessario, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (118/112);
- redigerà l'apposito modulo da consegnare in Segreteria Didattica ai fini della procedura assicurativa.

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.

Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irraggiungibili, lo studente dovrà essere accompagnato da un collaboratore scolastico o da un docente. È necessario redigere la dichiarazione di infortunio anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti.

Si sottolinea che la famiglia va sempre avvisata, anche quando si ritiene che il malore/infortunio sia di lieve entità e che è assolutamente vietato, tranne nei casi autorizzati con regolare procedura, somministrare farmaci o curare ferite con prodotti non specifici.

9. Vigilanza nelle palestre

Il docente, durante lo svolgimento delle lezioni nella palestra/campo di calcio/campo da basket, deve assicurare una idonea vigilanza sugli studenti.

Nel corso delle lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del riordino e della custodia del materiale utilizzato al termine della lezione.

Il docente in servizio segnalerà tempestivamente alla Segreteria Didattica, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di denuncia d'infortunio, tutti gli incidenti anche di minor gravità che si dovessero verificare nel corso dell'attività sportiva.

L'eventuale infortunio, del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, deve essere denunciato dall'alunno all'insegnante entro la fine della lezione o al massimo entro la fine delle lezioni della stessa giornata in cui è avvenuto l'infortunio.

Durante la permanenza degli studenti in palestra, i docenti:

- sono obbligati ad una costante vigilanza sugli alunni e ad una vigile presenza;
- sono obbligati a spiegare agli alunni la tipologia di attività in cui essi verranno coinvolti, le implicazioni di uso delle attrezzature utilizzate, gli spazi idonei allo svolgimento delle attività, i loro limiti di utilizzo e movimento, le regole di comportamento da seguire prima di svolgere qualsiasi attività, specie quelle comportanti spostamenti e corsa;
- si preoccupano di valutare che lo svolgimento delle attività avvenga in spazi idonei alle concrete esigenze delle stesse;

10. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate, viaggi d'istruzione o uscite sul territorio, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92). In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili o in rapporto alla gravità.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

11. Vigilanza sugli ingressi e le uscite da scuola da parte dei collaboratori scolastici

Nessuna via d'ingresso deve risultare incustodita se aperta. Si sottolinea con rigore che i collaboratori scolastici sono responsabili della chiusura e apertura di tutte le vie (porte, portoni e cancelli) d'accesso alla



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale Lodi II "Giovanni Spezzaferri"

Viale Italia angolo via Veneto – 26900 Lodi

Tel. 037131519 - c.f. 92559800153

e-mail: loic812009@istruzione.it PEC: loic812009@pec.istruzione.it

scuola. Si ribadisce, altresì, che tutte le porte, portoni e cancelli sia della scuola che del cortile/del giardino devono essere sempre rigorosamente chiusi negli orari stabiliti.

12. Visitatori e vigilanza

I visitatori (genitori, docenti non in servizio, rappresentanti, corrieri, ex alunni, operai e tecnici deputati alla manutenzione, e altri visitatori a qualsiasi titolo) dovranno compilare l'apposito registro dei visitatori; l'accesso ai locali scolastici, in particolare ai luoghi frequentati dagli alunni **deve essere ridotto ai casi di urgenza non differibile; in nessun caso i genitori potranno accedere alle aule in orario scolastico**. Gli eventuali visitatori dovranno essere sempre accompagnati da un collaboratore scolastico.

Non è consentito ai genitori accedere nei plessi per consegnare oggetti/materiali scolastici/merende agli alunni.

E' vietato l'ingresso ai rappresentanti editoriali durante l'orario di lezione degli insegnanti; essi possono incontrare gli insegnanti al di fuori dell'orario di servizio del docente o attendere in sala insegnanti.

In caso di emergenza, i collaboratori scolastici addetti all'ingresso e o ai vari piani, dovranno assicurarsi che eventuali visitatori siano indirizzati verso zone sicure e seguano le norme previste dal Piano di evacuazione degli edifici, secondo la tipologia dell'emergenza.

I visitatori hanno l'obbligo di segnalare l'insorgere di ogni possibile situazione di emergenza al personale dell'Istituto che a sua volta ha l'obbligo di avvisare le funzioni e il personale interessato.

Durante le attività è vietato l'ingresso di tecnici e di manutentori a meno che gli stessi non siano stati autorizzati dal Dirigente o dal DSGA previa richiesta dell'Ente Locale o in caso di effettiva emergenza. I collaboratori scolastici e i referenti di plesso saranno avvisati.

13. Esperti /docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale- Specialisti/Terapisti de servizio di NPI in osservazione

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe, o nella scuola, persone in qualità di esperti a supporto dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, la delibera degli organi collegiali e l'autorizzazione al Dirigente Scolastico.

Gli esperti permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta in capo al docente in servizio nell'ora. Pertanto, nel caso di intervento in classe o a scuola di esperti esterni, l'insegnante deve restare in aula ad affiancare l'esperto per la durata dell'intervento.

Per i docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale si ribadisce la responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c.

I terapeuti o specialisti che, previo consenso della famiglia, chiedono di poter effettuare osservazione del minore devono avere formale autorizzazione del Dirigente .

14. Divieto di fumo- Divieto uso cellulari

Si ricorda che è vietato fumare all'interno delle pertinenze scolastiche e che non può essere abbandonato il posto di lavoro, durante l'orario di servizio, per recarsi fuori dai cancelli a fumare.

Si ribadisce che la circ. ministeriale 7190 del 19-12-2022 ha introdotto l'assoluto divieto dell'uso dei cellulari in ambito scolastico. Il **divieto** di utilizzare **telefoni cellulari** opera nei confronti del personale docente, ATA e dei collaboratori scolastici in servizio durante le ore di lezione nei luoghi ad esse destinati, comprese le pertinenze frequentate dagli alunni quali atri e corridoi.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale Lodi II "Giovanni Spezzaferri"

Viale Italia angolo via Veneto – 26900 Lodi

Tel. 037131519 - c.f. 92559800153

e-mail: loic812009@istruzione.it PEC: loic812009@pec.istruzione.it

Abbandonare il posto di lavoro per fumare o utilizzare i profili social durante il proprio orario di servizio costituisce inosservanza dei doveri del dipendente.

Per quanto non esplicitato nella presente circolare si rimanda al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e al Regolamento di Istituto.

Si confida in una fattiva e partecipativa collaborazione da parte di tutti per la migliore condivisione e applicazione della direttiva.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Carmela Maria Antonia Riganò

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa